REGOLAMENTO (CEE) N. 198/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 937/77 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per l'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 178/78 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 937/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/78 [4], ha previsto che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [5], si applichino per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 878/77 ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 178/78, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 è stato modificato per tener conto della fissazione, con effetto dal 1° febbraio 1978, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana ; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 937/77 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, numero 3, del regolamento (CEE) n. 937/77 è sostituito dal seguente :

« 3. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafi 2, 3, 4 e 5, come pure all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 878/77 ».

Articolo 2

L'articolo 1, numero 4, del regolamento (CEE) n. 937/77 è completato dal comma seguente :

« Per quanto riguarda la fissazione del tasso rappresentativo per la lira italiana con effetto dal 1° febbraio 1978, tali disposizioni si applicano soltanto alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati anteriormente al 25 gennaio 1978 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 11.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.